

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 09/12/2010,
modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 02/12/2013)

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 02/12/2013 con provvedimento n. 56 e divenuto esecutivo ai sensi di legge

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione del servizio
- Art. 3 – Funzionario Responsabile
- Art. 4 – Oggetto della tassa
- Art. 5 – Soggetti attivi e passivi

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro contenuto
- Art. 7 – Rimborso spese
- Art. 8 - Deposito cauzionale
- Art. 9 – Autorizzazione
- Art. 10 – Disciplinare
- Art. 11 – Autorizzazioni di altri Uffici comunali e di altri Enti diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle concessioni
- Art. 13 – Decadenza delle concessioni
- Art. 14 – Sospensioni delle concessioni
- Art. 15 – Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 16 – Occupazioni abusive
- Art. 17 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 18 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie
- Art. 19- Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 19 bis – Concessione suolo per attività commerciali e artigianali
- Art. 20 -Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Art. 21 - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 24 – Compensazioni ed accollo
- Art. 24 bis – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP
- Art. 24 ter – Rigetto delle domande di definizione agevolata

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

- Art. 25 – Tariffe
- Art. 26 – Suddivisione del territorio comunale
- Art. 27 – Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 28 – Esenzioni e riduzioni

CAPO V – STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

- Art. 29 – Principi generali
- Art. 30 – Informazioni del contribuente
- Art. 31 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 32 – Motivazione degli atti - Contenuti
- Art. 33 – Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- Art. 34 - Interpello del contribuente

CAPO VI – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 – Contenzioso
- Art. 36 – Sanzioni tributarie ed interessi

CAPO VII – NORME FINALI

- Art. 37 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 38 – Variazioni del Regolamento
- Art. 39 – Tutela dei dati personali
- Art. 40 – Norme abrogate
- Art. 41 – Individuazione delle unità organizzative
- Art. 42 – Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 43 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 44 – Casi non previsti dal presente Regolamento
- Art. 45 – Rinvio dinamico
- Art. 46 – Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, comma 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2

Gestione del servizio

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
- 2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'oneri.

Art. 3

Funzionario responsabile

- 1) Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs.15 novembre 1993,n. 507, individuato nel Capo Area competente, incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art 51 della L. 142/90 come vigente in Sicilia, entro il mese di gennaio di ciascun anno invia, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
- 2) Con la relazione di cui al precedente comma sono inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a. L'organizzazione del personale;
 - b. L'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
- 3) Con la stessa relazione sono proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
- 4) Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, è tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 5) Nel caso di gestione in concessione gli adempimenti dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 4

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale. Per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, trova applicazione quanto sancito dal Regolamento relativo all'utilizzo dei locali e degli spazi esterni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20/05/2013.

5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 5

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 6

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui agli articoli precedenti deve farne domanda in carta legale negli appositi modelli che si allegano al presente Regolamento all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende, eventualmente corredata da disegno che ne specifichi l'esatta ubicazione e le dimensioni.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Quando occorra, o comunque quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, ai fini della collocazione di tavoli e sedie, è consentita, su richiesta, la concessione dell'occupazione di aree pubbliche che fronteggiano gli esercizi medesimi ad una distanza in linea retta non superiore ai dieci metri. Per quanto riguarda i proprietari degli altri esercizi commerciali la concessione delle aree può riguardare unicamente quelle che si trovano nelle immediate adiacenze e sono contigue agli esercizi medesimi entro una distanza comunque non superiore ai cinque metri. In ogni caso le concessioni oggetto del presente comma, devono rispettare le norme del C.d.S., quanto previsto dal presente Regolamento e le altre disposizioni di legge in materia. Non possono in ogni caso essere oggetto di concessione, fatti salvi motivi di interesse pubblico, le aree pubbliche presenti a Piazza Belvedere, Piazza Matteotti, Piazza S. Antonio, Parco delle Rimembranze (da sopprimere). Le aree pubbliche oggetto di concessione devono, a cura e spese dei concessionari, essere delimitate e distinguibili attraverso l'esposizione: di pedane in legno e metallo o fioriere in terracotta o strutture in ferro battuto. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i proprietari di tutti gli esercizi commerciali si adegueranno alle disposizioni contenute nel presente comma.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come recepita dalla L.R. n.10/91, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in trenta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori quindici giorni.

Art. 7
Rimborso di spese

- 1) Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 deve essere allegata la ricevuta del versamento della somma pagata a titolo di rimborso spese così come descritto nel seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occ. permanente	1,00	15,00	20,00	36,00
Passi carrabili	1,00	15,00	20,00	36,00
Occ. temporanea	1,00	5,00	10,00	16,00
Occ. Temp. per esercizio att. edilizia	1,00	2,00	5,00	8,00

Art. 8
Deposito cauzionale

- 1) Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito potrà essere costituito anche mediante polizza fidejussoria.
- 2) Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni relative.
- 3) La misura del deposito verrà stabilita, se necessario sentito l'Ufficio Tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità delle occupazioni.

Art. 9
Autorizzazione

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può aver luogo se non dietro autorizzazione del Capo Area incaricato di funzioni dirigenziali, il quale determina, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
- 2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Capo Area incaricato di funzioni dirigenziali può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3) Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Capo Area incaricato di funzioni dirigenziali può disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
- 4) Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito sempre l'ufficio tecnico nonché il Comando P.M., sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
- 5) Se l'occupazione comporta una trasformazione del suolo con strutture anche di natura precaria: gazebo, tende, fioriere, sopralzi, illuminazione con più corpi illuminanti, l'istante dovrà presentare apposita perizia all'Ufficio competente che autorizzerà previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art 10
Disciplinare

- 1) Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9, che si allega in schema, prevedono di :
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;

- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
 - m) iniziare l'occupazione entro il termine improrogabile di tre mesi successivi alla data di rilascio del provvedimento autorizzato. In difetto la concessione si intenderà decaduta senza nulla a pretendere.
- 2) Il disciplinare di concessione o il contratto è tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 11

Autorizzazioni di altri Uffici Comunali o di altri Enti – Diritti di Terzi

- 1) L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 12

Revoca delle concessioni

- 1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
- 2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- 3 bis. La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che generali. In entrambi i casi il concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare o demoliti a cura e a spese del concessionario. La concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse.
- 4. La revoca è disposta, in ogni caso, dal Capo Area incaricato di funzioni dirigenziali qualora il concessionario non adempia al pagamento della tassa dovuta e prevista dal presente Regolamento entro 30 giorni dalla formale diffida.
- 5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 13 **Decadenza delle concessioni**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a - allorché non si sia avvalso, nei tre mesi successivi alla notifica della concessione dell'occupazione accordatagli;
- b - qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio del Comune o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.12.

Art. 14 **Sospensione delle concessioni**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrive lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 12.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 15 **Norme per la esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a - non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b - evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c - evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d - evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e - collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino al lavoro ultimata, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 16

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venuti a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art. 823 del C.C. sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal C.C.
3. Nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (codice della strada), il Sindaco per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione ai fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Art. 16 bis

Attività di verifica e controllo

Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli Agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

Art. 17

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in categorie, come risulta dalla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/1994.
4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 18

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cave di, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 11.
2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

7. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.

8. La tassa relativa ai passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

10. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 19

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie risultante dal provvedimento autorizzatorio e per le occupazioni abusive a quella effettivamente occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,129 al metro quadrato per giorno e a euro 0,78 al metro quadrato per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 30 per cento.

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq..

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

Art. 19 bis

Concessione suolo per attività commerciali e artigianali

1. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico, superiore a 30 (trenta) giorni, per la collocazione di chioschi o strutture precarie ove svolgere attività commerciali o artigianali.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, con separato provvedimento, ad individuare suoli di "pregio commerciale" sul territorio comunale al fine di consentire l'occupazione permanente per lo svolgimento di attività commerciali o artigianali determinando modalità di concessione e di tariffa.

Art. 20

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 21

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.L.vo 15.12. 1997 n. 446 e successive modificazioni.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilo-metri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

a. per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b. per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- . occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- . occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- . occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in proporzione al numero di utenti. L'importo dovuto per ogni utente ai sensi della citata legge è rivalutata annualmente dal Comune in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 22

Denuncia e versamento della tassa

- 1 Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2 L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
- 3 Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n.507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f) e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- 4 Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a € 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 o per eccesso se è superiore.
- 5 Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 23

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

- 1 L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 22, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2 L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3 Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4 Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5 La riscossione coattiva è effettuata tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, nel caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
- 6 I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla

data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora, per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, nella misura vigente nel tempo.

Art. 24

Compensazioni e accollo

- 1 Sono estesi a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212
 - 2 Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a. è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal Comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a. 1) I tributi sul quale sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - a. 2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a. 1) le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;
 - b. è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal Comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato: l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo: l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
- La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 24 bis

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP

- 1 Gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche riferiti a violazioni commesse sino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute, anche in maniera residua, a titolo di imposta ed interessi, purché non iscritte in ruolo già resi esecutivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento.
- 2 La definizione agevolata avviene mediante presentazione di apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata al Comune di S. Stefano di Camastra.
- 3 La rateizzazione per il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata potrà essere richiesta con le seguenti modalità:

- Da € 500,00 fino a € 999,00	2 rate semestrali
- Da € 1.000,00 fino a € 1.999,00	3 rate trimestrali
- Oltre € 2.000,00	4 rate trimestrali
- 4 La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e contestualmente alla medesima.
- 5 Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.
- 6 In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, salvo ipotesi di rigetto di cui al successivo art. 24 ter. Le rate non versate sono rimosse coattivamente tramite ruolo, con la maggiorazione del 10 per cento.
- 7 Il numero delle rate prescelte deve essere indicato nell'istanza di definizione agevolata.

Art. 24 ter

Rigetto delle domande di definizione agevolata

- 1 Ove non si ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente Regolamento, devono darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato ai sensi di legge o con raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.
- 2 Entro i termini di cui al precedente comma il Comune di S. Stefano di Camastra o in subordine la concessionaria ove prevista, può richiedere documenti e/o informazioni eventualmente necessari all'ulteriore

corso del procedimento. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al precedente comma 1) fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'istanza di condono si intenderà rigettata.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

Art. 25

Tariffe

- 1 Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
- 2 Un esemplare della tariffa è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
- 3 Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni e inferiori ad un mese è concessa una riduzione della tariffa del ...40..%.
- 4 La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione è effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.
- 5 Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:
 - a. Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, c.4): maggiorazione del ...10..%;
 - b. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt. 44, c.1, lett. c) e 45, c. 2, lett. c): riduzione del ...//...%;
 - c. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, c. 9): riduzione del ...90..% ;
 - d. Passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, c. 10): riduzione del //...%;
 - e. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, c. 6): maggiorazione del ...30..%;
 - f. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, c. 6-bis): riduzione del ...30...%.
- 6 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, c. 5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del ..10..%.
- 7 Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente con le modalità e nei limiti fissati dall'art. 63, comma 2, lett. f) e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26

Suddivisione del territorio comunale

- 1 Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate in categorie. Si applica a tale scopo la classificazione in due categorie stabilita con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 17/06/1994. Con apposita deliberazione la classificazione predetta, sentito l'ufficio tecnico, può venire modificata.
- 2 L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art. 27

Distributori di carburanti e di tabacchi

- 1 Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 28
Esenzioni e riduzioni

- 1 Sono esenti dalla tassa:
 - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f. Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2 L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.
- 3 Questo Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si avvale della facoltà di commisurare la tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 4 Questo Comune, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 15 nove 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si avvale della facoltà di non assoggettare alla tassa di occupazione suolo pubblico le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, per cui la tassa è dovuta.

CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 29
Principi Generali

- 1 Il presente Capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 30
Informazione del contribuente

- 1 L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2 L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 31
Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1 L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

- 2 L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla L.R. n. 10/91.
- 3 L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 4 I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
- 5 Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi ha cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

Art. 32

Motivazione degli atti – Contenuti

- 1 Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
- 2 Gli atti devono comunque indicare:
 - a. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3 Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 33

Tutela dell'affidamento e delle buona fede – Errori dei contribuenti

- 1 I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2 Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
- 3 Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 34

Interpello del contribuente

- 1 Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto, al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
- 2 La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3 Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VI - CONTENZIOSO, SANZIONI, RAVVEDIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Contenzioso

- 1 Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 36

Sanzioni tributarie ed interessi

- 1 Per tutte le violazioni delle norme relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di carattere fiscale, in quanto applicabili, di cui ai D.Lgs. n. 471, 472 e 472 del 18 dicembre 1997, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 37

Rinvio ad altre disposizioni

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 38

Variazioni del regolamento

- 1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 39

Tutela dei dati personali

- 1 Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, e successive modifiche.

Art. 40

Norme abrogate

- 1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 41

Individuazione delle unità organizzative

- 1 Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla L. R. n. 10/91, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria per quanto riguarda l'aspetto fiscale/impositivo è l'Ufficio Tributi. Soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, fatte salve diverse specifiche disposizioni normative contenute sia nelle Leggi che in altri Regolamenti comunali, è il Capo Area Economico-Finanziaria.

Art. 42

Termine per la conclusione dei procedimenti

- 1 I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	gg.	120
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	gg.	60
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	gg.	60
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	gg.	30
5	Risposta ad esposti	gg.	30
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	gg.	90

Art. 43

Pubblicità del regolamento

- 1 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1 Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 45

Rinvio dinamico

- 1 Le norme del presente Regolamento sono vincolanti, ma potranno essere disapplicate per effetto di intervenute modifiche alla legislazione comunitaria, nazionale, regionale immediatamente applicabile.
- 2 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa predetta.

Art. 46

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, dalla medesima data cessa di avere efficacia quello precedentemente approvato e riformulato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 06/05/2003.

ALLEGATO "A"

Articoli modificati e nuovi rispetto al precedente Regolamento

Art. 4 (modificato comma 4)

Aggiungere dopo "Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale."

4 - "Per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, trova applicazione quanto sancito dal Regolamento relativo all'utilizzo dei locali e degli spazi esterni approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 20/05/2013".

Art. 6 (modificato comma 1 e 3)

Aggiungere dopo "Chiunque intenda ...in carta legale"

1 - " negli appositi modelli che si allegano al presente Regolamento"

3 - Sopprimere "Parco delle Rimembranze"

Art. 10 (modificato comma 1)

Aggiungere dopo "Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 9,"

1 - "che si allega in schema" ... prevedono di:

Aggiungere la lettera m) "Iniziare l'occupazione entro il termine improrogabile di tre mesi successivi alla data di rilascio del provvedimento autorizzato. In difetto la concessione si intenderà decaduta senza nulla a pretendere."

Art. 12 (aggiungere comma 3 bis)

3 bis - "La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che generali. In entrambi i casi il concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare o demoliti a cura e a spese del concessionario. La concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse".

Art. 16 (aggiungere comma 3)

"Nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (codice della strada), il Sindaco per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione ai fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Art. 16 bis - Attività di verifica e controllo (nuovo art.)

"Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli Agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

Art. 17 (modificato comma 3)

Aggiungere dopo "La tassa è graduata classificate in categorie,"

3 - " come risulta dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17/06/1994"

Art. 19 bis – Concessione suolo per attività commerciali e artigianali (nuovo art.)

1 – Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico, superiore a 30 giorni, per la collocazione di chioschi o strutture precarie ove svolgere attività commerciali o artigianali.

2 – L'Amministrazione Comunale si riserva, con separato provvedimento, ad individuare suoli di "pregio commerciale" sul territorio comunale al fine di consentire l'occupazione permanente per lo svolgimento di attività commerciali o artigianali determinando modalità di concessione e di tariffa.

Art. 24 bis – Definizione agevolata degli avvisi di accertamento in materia di TOSAP (nuovo art.)

1 – Gli avvisi di accertamento e liquidazione in materia di Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche riferiti a violazioni commesse sino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dal fatto che siano divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute, anche in maniera residua, a titolo di imposta ed interessi, purchè non iscritte in ruolo già resi esecutivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

2 – La definizione agevolata avviene mediante presentazione di apposita istanza redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso senza busta, sempre indirizzata al Comune di S. Stefano di Camastra.

3 – La rateizzazione per il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata potrà essere richiesta con le seguenti modalità:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Da € 500,00 fino a € 999,00 | 2 rate semestrali |
| - Da € 1.000,00 fino a € 1.999,00 | 3 rate trimestrali |
| - Oltre € 2.000,00 | 4 rate trimestrali |

4 – La prima rata deve essere versata entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e contestualmente alla medesima.

5 – Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.

6 – In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata, salvo le ipotesi di rigetto di cui al successivo art. 24 Ter. Le rate non versate sono rimosse coattivamente tramite ruolo, con la maggiorazione del 10 per cento.

7 – Il numero delle rate prescelte deve essere indicato nell'istanza di definizione agevolata.

Art. 24 Ter – Rigetto delle domande di definizione agevolata (nuovo art.)

1 – Ove non si ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente Regolamento, devono darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato ai sensi di legge o con raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorso il quale la stessa dovrà intendersi accolta.

2 – Entro i termini di cui al precedente comma il Comune di S. Stefano di Camastra o in subordine la concessionaria ove prevista, può richiedere documenti e/o informazioni eventualmente necessari all'ulteriore corso del procedimento. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al precedente comma 1) fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste l'istanza di condono si intenderà rigettata.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Premesso:

- Che il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ Via _____ n. _____
Nella qualità di _____ ha richiesto al Sindaco di S.Stefano di Camastra
concessione di una porzione di spazio/area pubblica, ricadente in questa in
_____ della superficie di mq. _____, come indicato negli elaborati grafici
presentati, al fine di realizzare _____
Che la suddetta richiesta e gli elaborati grafici allegati hanno riportato il visto/approvazione da parte degli
organi di cui a seguito: _____
_____.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto, in osservanza alle norme contemplate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), si impegna ad occupare, nei termini contemplati dalla Concessione, la porzione di area ubicata in questa Via _____ con l'osservanza delle condizioni espresse dagli organi di cui in precedenza, per gli scopi indicati in premessa e nella Concessione, alle seguenti clausole e condizioni:

ARTICOLO 1

Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza.

ARTICOLO 2

Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni ai circostanti beni pubblici o di terzi.

ARTICOLO 4

Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.

ARTICOLO 5

Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato.

ARTICOLO 6

Versare all'epoca stabilita la tassa relativa.

ARTICOLO 7

Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 8

Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in

ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti.

ARTICOLO 9

Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

ARTICOLO 10

Iniziare l'occupazione entro il termine improrogabile di tre mesi successivi alla data di rilascio del provvedimento autorizzato. In difetto la concessione si intenderà decaduta senza nulla a pretendere.

ARTICOLO 11

Il disciplinare di concessione o il contratto è tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

S.Stefano di Camastra, _____

Firma del concessionario
